

# Il gene del delitto: neuroscienze, psichiatria e Diritto Canonico

Giovanni Vaccarotto



## Premessa

Il Prof. Alberto Carrara mi ha invitato ad esporre qualche pensiero in questo momento di analisi che si trasforma in conoscenza. Affascinante il titolo che l'Avvocato Conti-niello ha sviluppato nel suo volume oggetto del nostro incontro di alto profilo.

L'Autore "ha maturato significative esperienze" scriveva Mara Martellotta nell'introduzione, prefigurando come ipotesi "se esistesse veramente una «mano invisibile» capace di incidere sulla capacità di intendere e di volere... lo stesso concetto di libero arbitrio verrebbe inevitabilmente minato".

Il chiarissimo Autore, tuttavia, spiega: "mi ha sempre affascinato scrutare nel profondo dell'essere umano" e ancora "mi sono sempre chiesto cosa alberga nell'animo umano" e si riferiva a delitti perpetrati "con particolari modalità efferate".

## La persona umana e il gene oppure genoma

Il Prof. Carrara nella sua premessa al «volume» si soffermava sul "pluralismo dimensionale della persona umana" avendo presenti sia "il cervello" come "il sistema nervoso in generale", fattori che hanno presentato "problematiche inquietanti e appassionanti" che possono aprire orizzonti "che mirano a decifrare i misteri del cervello e della mente umana". Il nostro Professore, poi, apre il discorso sulla "antropologia di riferimento" che dovrebbe portare, per amore della persona umana, ad una "antropologia integrale" riferentesi "ad un

soggetto libero e responsabile, e per questo soggetto di diritti e di doveri" quindi passibile delle conseguenze delle sue scelte e delle sue azioni.

In questa prospettiva, o meglio in questa dimensione generale, ho accolto l'invito anche se il mio dire propone una *visione diversa di scelte personali* che comunque hanno conseguenze ontologiche per il soggetto e sociali per la comunità umana: mi riferisco al matrimonio e nello specifico al *contratto* che *un uomo e una donna* stipulano per mettere insieme il "sé totale" onde *formare unità pur conservando l'identità* del soggetto.

Mi permetto di presentare all'Autore, ai Professori e Avvocati, al chiarissimo pubblico, una piccola esperienza che mi è stata concessa nell'esercizio del mio ministero nell'ambito del Diritto Canonico. In altra occasione ho avuto modo di presentare i canoni che richiedono o aprono il contatto alle scienze psichiatriche e psicologiche.

Siamo sempre in tema - anche se lo sbocco dell'agire non fu un delitto - perché della mente umana si tratta, nel contesto di un vissuto sociale e familiare.

Possiamo dire - chiedo scusa se erro e chiedo lumi per capire - che *la creatura umana agisce sempre mossa dal cuore*: sia fisico che metaforico, inteso come centro delle facoltà psichiche - affettive - intellettive - volitive, senza trascurare l'aspetto morale e religioso.

Tutti temi interessanti ma che nell'economia di questo incontro non hanno specifica valenza se non come ambito psichico, intellettuale, volitivo, secondo la nota massima: *nihil volitum quin praeognitum*.

Dottore in Diritto Canonico, Avvocato Rotale, già Prelato Uditore della Rota Romana, Giudice della Corte di Appello dello SCV e Docente di Diritto Canonico.

L'Operatore del Diritto, per il suo settore di intervento, deve coniugare il conosciuto e il voluto dentro la sfera della psiche del soggetto agente.

Mi sembra di essere in linea con l'affermazione del Prof. Carrara là dove scrive: "le domande relative al nostro cervello e al sistema nervoso generale, hanno attraversato l'intera storia del pensiero dalle origini... sino ai nostri giorni... filosofi e medici fin dagli antichi Egizi hanno speculato e formulato ogni ipotesi relativa a questo misterioso ed affascinante organo situato nella cavità cranica". Mi si conceda, sulla scia dei quesiti del Prof. Carrara, a proposito di cuore e non di cervello, ricordare che nella Bibbia il termine cuore viene espresso circa mille volte -- ne ho contate 656 -- e possiamo chiedere se esso sia il contenitore dei geni o se da esso alcuni geni ricevano impulsi?

Saranno gli addetti ai lavori che indicheranno la via, ma per me profano, non è difficile pensare che l'agire umano si articoli sotto l'influsso di qualche gene.

Per quanto attiene alla Bibbia ho raccolto 7 espressioni che lascio alla interpretazione, per il nostro tema "il gene", di chi è la competenza:

1. in termini di *orgoglio*: "però il cuore del Faraone si ostinò e non diede loro ascolto" (Es. 7,13);
2. in termini di *incoscienza*: "il mattino dopo, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la faccenda; il cuore gli si tramortì nel petto ed egli rimase come di pietra" (1Sam. 25,37);
3. in termini di *debolezza*: "quando Salomone fu vecchio, le sue donne l'attirarono verso dei stranieri e il suo cuore non restò più tutto con il Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre" (1Re 11,4); e ancora sulla debolezza: "più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile" (Ger. 17, 2);
4. in termini di *forza*: "mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere, il mio cuore (nel caso coscienza) non mi rimprovera nessuno dei miei giorni" (Giob. 27, 6); e pure di *sentimento*: "il mio cuore è

come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere" (Sal. 22, 15);

5. in termini di *durezza* e *iniquità*: "il suo cuore è duro come pietra, duro come la pietra inferiore della macina" (Giob. 41, 16) e in questa linea: "cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male" (Prov. 6, 18);
6. in termini di *gioia*: "allora Anna pregò: il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio" (1Sam. 2, 1); con molta incisività ripreso nel cantico della Vergine: "l'anima mia esulta in Dio... ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore" (Lc. 1, 46-47 e 51);
7. due famosi passi del Vangelo, *una constatazione* "Gesù disse: là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore" (Mt. 6,21 e Lc. 12, 34) e *un atto di fiducia* "quando Gesù salì con loro sulla barca... non avevano capito... essendo il loro cuore indurito" (Mc. 6, 51-52).

Mi sono permesso queste poche citazioni - non è mio intendimento spiegare o approfondire l'aspetto teologico-biblico - che a mio sommo avviso potrebbero trovare una interpretazione alla luce della scienza di cui oggi siamo partecipi: la genetica alla luce della Neurobioetica. Loro potrebbero indicare quale sia il gene che presiede alle situazioni indicate

#### *Diritto Canonico e scienze neuro-psichiche*

Devo dire che quando iniziai la mia collaborazione nel Tribunale Ecclesiastico - la prima esperienza avvenne nel 1972-1973 a fianco di un Illustre Prelato Uditore (Mons. Mario Francesco Pompedda) che segnò con i suoi studi e applicazioni il settore delle facoltà psichiche - l'approccio tra il Diritto Canonico e il mondo psiconeurologico moveva i suoi primi passi. Lentamente ma con lungimiranza la Chiesa accolse gli studi che venivano fatti in questo settore per comprendere i comportamenti umani per quanto atteneva la formazione di coloro che progettavano una loro consacrazione a Dio e nella applicazione

del diritto penale; ma in particolare nel valutare e coniugare diritto e neuroscienza nella scelta fatta dal fedele per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio da cui sorgeva di un vincolo contrattuale.

Ci vorrà ancora una decina di anni per arrivare ad avere una chiarezza che mettesse insieme il contenuto teologico, il dettato giuridico, la scelta che si incarnava nell'agire della creatura umana nell'ambito specifico del Matrimonio. Tanto più che "tra i battezzati non può sussistere un valido contratto che non sia per ciò stesso sacramento" pertanto "il patto matrimoniale... tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento" (CJC can. 1055 §§ 1-2).

Non va dimenticato che prima era stato celebrato il Concilio ecumenico Vaticano II° e che il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917 in diverse parti era diventato desueto e doveva essere aggiornato accogliendo le nuove situazioni in cui si veniva a trovare il fedele, per le mutate condizioni di vita, ben diverse, ormai, dagli anni in cui venne fatta la prima codificazione per volontà del Papa Pio X° e per le nuove prospettive di valutazione dell'agire umano, in particolare per gli approfondimenti offerti dalla neurologia e dalla psichiatria.

Il Magistero nel tempo ha elaborato una sua antropologia comunemente detta antropologia cristiana, anche perché come annotava il Prof. Carrara: "non tutte le antropologie sono equivalenti... Lo sforzo della neurobioetica contemporanea è quello di elaborare una antropologia integrale".

#### *Su due casi specifici: principi*

Per scendere allo specifico, ma non voglio abusare della loro pazienza, tra i tanti casi trattati nel Foro Canonico, un particolare settore richiede la cooperazione delle neuroscienze nell'applicazione della legge canoni-

ca, nello stabilire se un contratto matrimoniale sia valido e perciò abbia prodotto un vincolo, che per il battezzato è indissolubile. Non si escludono altri casi in cui i due settori sono coinvolti, ma sono rara trattazione.

Viene a mente quanto scriveva il Prof. Carrara e cioè che il Diritto e la Neuroscienza sono "in grado di integrarsi pur mantenendo le corrispondenti distinzioni".

Il Diritto Canonico stabilisce: "tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione [entrano in questa ottica anche i geni?] nella scelta dello stato di vita" (CJC can. 219). Si tratta

dunque di scelta che sia frutto di libera e cosciente decisione: essa, quindi, esclude ogni atto o intervento (esterno o interno) che possa ostacolarla o condizionarla.

Si tratta di un diritto fondamentale ed esistenziale che può essere rivendicato "presso il foro ecclesiastico competente" e "le disposizioni di legge [devono essere applicate] con equità" (ib. can. 221 §§ 1-2). Quella *aequitas canonica* che difficilmente trova il corrispettivo nella legislazione statale.

Il *consenso* nel matrimonio è, infatti, il suo elemento fondamentale e costitutivo. Credo valga la pena leggere il disposto del can. 1057:

§ 1. *L'atto che costituisce il sacramento è il consenso delle parti, manifestato legittimamente, tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.*

§ 2. *Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.*

La Chiesa ha canonizzato il principio di diritto romano, accolto pure negli ordinamenti civili, che recitava: "*nuptias consensus facit*" (Ulpiano).

L'oggetto del consenso matrimoniale non è soltanto lo jus in corpus ma la persona stessa del contraente perché "*sese mutuo tradunt et accipiunt*" per fare il "*consortium totius vitae*": questo viene inteso come vincolo giuridico e nota costitutiva.

### *L'Operatore del Diritto, per il suo settore di intervento, deve coniugare il conosciuto e il voluto dentro la sfera della psiche del soggetto agente*

La giurisprudenza canonica - su sollecitazione di Giudici Rotali particolarmente sensibili alle vicende umane - ha avuto il merito di tenere presenti i progressi delle neuroscienze nella valutazione del processo intimo dell'atto umano, che nel caso, configurava il sorgere del vincolo nel matrimonio.

Mi esprimo per sommi capi senza addentrarmi nella genesi, nella interpretazione, nella critica, nella possibile revisione, del contenuto del can. 1095 che così statuisce:

“Sono incapaci a contrarre matrimonio:

§ 1. Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

§ 2. Coloro che difettano gravemente di discrezione del giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

§ 3. Coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Si evidenzia come la capacità naturale e giuridica del soggetto contraente sia il presupposto essenziale per poter celebrare validamente il Sacramento del matrimonio.

Le tre figure di incapacità naturale sancite nel suddetto canone sono il presupposto per dichiarare il nubendo NON “giuridicamente abili” (ib. can. 1057§ 1).

Ogni figura di detta incapacità costituisce un capo autonomo di nullità, si riferiscono a: *uso* di ragione, *adeguata* maturità psicologica ordinata ad un atto di singolare gravità e responsabilità, *assenza* di anomalie psichiche, sessuali come no, che alterano l'equilibrio del soggetto.

Il Supremo Legislatore ha chiarito che deve trattarsi di una vera incapacità e non già di difficoltà per ciò che attiene alla manifestazione del consenso (Giovanni Paolo II°, AAS 79 [1987] 1453-1459 e 80 [1988] 1178-1185). Compito del Giudice Ecclesiastico è convertire sul piano giuridico le conclusioni che diagnosticano l'anomalia rilevata dal Perito, il quale non deve mai esprimersi sulla validità o meno del consenso e del matrimonio.

Questi sono alcuni cenni su grandi tematiche che sommamente ho richiamato. Il tema generale di questo incontro è «il gene del delitto», chiedo a loro, se esiste anche il

gene del matrimonio. Chiedo scusa per la provocazione.

### 1° caso

Il sig. Caio era cresciuto in una famiglia dove il dominio totale e incontrastato si trovava nelle mani del padre. Questi “*disponeva*” di tutto e di tutti. Il figlio Caio otteneva tutto dal padre al quale doveva sommo rispetto, totale sottomissione, obbedienza ineccepibile. Metodo educativo era: bastone e carota.

Caio crebbe nella convinzione di essere persona libera perché faceva acriticamente tutto ciò che il padre imponeva; si riteneva autonomo e capace di compiere scelte libere senza rendersi conto che le sue scelte erano le scelte che il padre faceva e a lui propinava, dandogli l'illusione di aver operato per volontà propria.

Non molto tempo dopo le nozze, Tizia sposa di Caio ebbe un diverbio con il padre-suocero; la sposa se ne andò invitando il marito a seguirla. Caio allibito per l'accaduto, rifiutò la moglie per rimanere con il padre.

Iniziato il processo per la dichiarazione di nullità del consenso, la sposa non esitò a definire il suocero: padre, padrone, padreterno, e il proprio marito un soggetto incapace di decisioni autonome.

La causa venne risolta con tre gradi di giudizio con la conclusione della nullità del vincolo per mancanza di consenso matrimoniale da parte di Caio a causa delle sue dipendenze relazionali.

Nel secondo grado di giudizio i Giudici Rotali si confrontarono con studi specifici di illustri professori nelle neuroscienze come il Prof. Zuanazzi, il Prof. Barbieri che ha studiato particolarmente il c.d. Disturbo Dipendente di Personalità; il Prof. Ianiri che ha prodotto studi su tali problematiche e con la collaborazione del Prof. De Risio pubblicarono studi sulla dipendenza affettiva e spettro impulsivo-compulsivo. I Giudici si valse-ro anche dell'opera DSM-IV-TR del 2005.

*I Giudici di I° grado* dopo aver disquisito: sulla libertà interna e sulla capacità di deliberare; sul “rapporto di subordinazione” descritto

dalla moglie Tizia; si pongono una domanda: “che cosa dunque determina la soggezione del figlio verso il padre? Una patologia o altro?” *Non sono andati oltre nella indagine* e la loro conclusione fu: “è per noi sufficiente per arrivare a negare la risposta affermativa (ossia la nullità del consenso)”.

I *Giudici Rotali nel II° grado* partirono proprio dal quesito non risolto in I° grado e tra l'altro adoperarono una immagine statico-dinamica per rappresentare la situazione del sig. Tizio e cioè quella del bruco chiuso dentro il bozzolo. Quando uno muove il bozzolo, il bruco dall'interno, senza prenderne coscienza, crede di essere lui stesso a muoversi, mentre in realtà è una forza esterna ad esso ad agire.

I Giudici hanno deciso che Caio non era libero nella sua scelta ma aveva soltanto il “simulacro” di essa.

Tizia stessa, pur non esperta di scienze psicologiche, si era resa conto che il legame padre-figlio sapeva di stranezza e non si capacitava che il marito non riuscisse a liberarsi della incombente e quotidiana presenza del padre, ma lo capì solo nella quotidianità della vita coniugale, essendo stato il fidanzamento un periodo di spensieratezza.

Il caso venne esaminato da tre Periti che rilevarono la dipendenza di Caio dal padre; il figlio infatti “lo giustifica sempre, lo perdona, lo protegge preso com'era da un rapporto di amore e di odio, sapeva di dover soccombere al suo volere”.

Il Perito “evidenzia l'incapacità del periziano di scegliere autonomamente”. Indubbia la diagnosi “Disturbo Dipendente di Personalità”. I Giudici convennero che le conclusioni peritali erano in armonia con l'antropologia cristiana.

Una domanda mi viene spontanea - sperando di aver sufficientemente illustrato il caso - e cioè il Sig. Caio aveva nel suo patrimonio genetico qualche elemento che poteva essere utilmente analizzato per una più completa valutazione? i Professori esperti di neuro-

scienza potrebbero aiutare a capire. I Giudici non indagarono oltre per non oltrepassare i limiti del loro compito.

## 2° caso

Tizio di 25 anni conobbe la diciannovenne Caia e intrapresero una normale e serena relazione di fidanzamento, orientandosi ben

presto al matrimonio celebrato due anni dopo l'inizio della relazione.

Dopo un anno di vita coniugale nacque loro una bambina a seguito di una gravidanza vissuta nella serenità. Conclusa la licenza per maternità Caia tornò alla sua professione di infermiera, ma insistette per andare a lavorare nel reparto

di malati terminali. Tutti la scongiurarono sia perché mamma da poco tempo sia perché il lavoro era molto più pesante fisicamente e psicologicamente. Non ci fu verso di farle cambiare idea. Trascorsero alcuni mesi quando un collega le rivelò che il signore che era con sua madre non era il papà biologico, da Caia sempre ritenuto tale, perché il vero padre era un alcolizzato incallito che si era suicidato quando ella aveva 4 anni e tutti le avevano nascosto la verità per tutti quegli anni.

Ben presto, dopo questa scoperta sulla vera paternità, a sua madre, pure alcolizzata, venne diagnosticato un cancro in fase avanzata. Tutti questi elementi, messi insieme in breve periodo, e cioè: la conduzione della casa e le necessità della famiglia; il parto e l'accudimento di una bimba; lo stress subito nel reparto dei malati terminali; la scoperta del suicidio paterno; la diagnosi di cancro nella madre, scatenarono in Caia uno squilibrio tale che la indussero ad eccedere nell'uso dell'alcool e da ciò il suo rifiuto del marito e delle sue attenzioni, il rifiuto di qualsiasi cura medica, si oppose con violenza ad entrare nel gruppo alcolisti anonimi. In pochi mesi la dipendenza dall'alcool fu totale con il conseguente disinteressamento di tutto, anche del-

*Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio*

la piccola figlia. Arrivò a tale degrado da non curare più neppure la sua igiene personale.

A questo punto il marito Tizio abbandonò la moglie e tornò dai suoi con la figlia che allora aveva circa 4 anni.

Tizio chiese che il suo caso venisse studiato per arrivare ad una dichiarazione di nullità del consenso per incapacità della moglie Caia ad assumersi gli oneri essenziali del matrimonio. Lo studio degli atti processuali indusse i Giudici non solo ad applicare il disposto del can. 1095 § 3 ma anche ad approfondire il fatto che Caia, prima di contrarre matrimonio, non aveva dato segni che potessero far pensare ad una sua incapacità.

Si ritenne che l'alcolismo di Caia, pur manifestatosi qualche tempo dopo le nozze, fosse presente "*in forma latente*" anche prima e la sua "esplosione" avvenne quando ella non seppe reggere tutte le avversità e circostanze negative occorse in breve spazio di tempo e la sua volontà venne completamente inibita.

I Giudici Rotali ritennero di dover affrontare il tema del genoma e le ricerche approdarono agli studi di: Angelo e Caterina Car-

bonara per "le mutazioni di struttura del patrimonio ereditario" tra cui "le mutazioni cromosomiche come varianti della struttura dei singoli cromosomi". Venne consultato lo studio "genetica e genoma in relazione alla sensibilità dell'alcool"; il coinvolgimento nella trasmissione dell'alcolismo latente; fattori causali e genetici nei disturbi da uso di alcool, tra cui "appare infatti accertato che i figli dei genitori alcolisti abbiano un rischio di sviluppare alcolismo aumentato di circa 4-5 volte rispetto ai figli di genitori non alcolisti" e ancora "l'importanza dei fattori genetici nell'influenzare l'alcolismo ad esordio precoce".

Altri studi e documenti, come il DSM-V pubblicato nel 2014, sono stati non solo consultati ma presi come appoggio per la decisione giudiziale nel settore del Diritto Canonico. La Sentenza fu per la nullità del consenso.

Si può dire che in questo caso, come afferma il nostro Prof. Carrara, senza ombra di dubbio, le due realtà neuroscienza e diritto si coniugano perfettamente.